

SUCCESSIONE NELLA PARTECIPAZIONE DI S.R.L. ED EREDITÀ GIACENTE

Si prospetta un quesito, così sintetizzabile: *“una s.r.l. risulta partecipata al 5% da un socio (non amministratore) deceduto ab intestato.*

Gli eredi legittimi hanno formalizzato l'espressa rinuncia all'eredità. Lo statuto non prevede clausole di continuazione con gli eredi, per cui appare plausibile che, laddove i soci superstiti non intendano sciogliere la società e neppure continuarla con gli eredi, l'unico dovere incombente è quello, appunto, di liquidare la quota del socio uscente agli eredi. Appare dunque ricorrente la previsione di cui all'art. 586 c.c. che configura lo Stato quale acquirente ultimo della quota societaria ereditata.

Si chiede se il principio del favor societatis, consenta e, se sì, come, di proseguire legittimamente (senza, dunque, doversi arrendere alla causa di scioglimento ex 2484, n. 3, c.c.) l'attività assembleare in costanza di una quota di partecipazione pervenuta ad un socio quale è "lo Stato".

In altre parole, laddove il socio sia lo Stato, dando per scontata la difficoltà di una concreta formalizzazione di assemblea totalitaria ex art. 2479 bis c.c., se si possa e come provvedere l'inserzione del nuovo socio nel Registro Imprese, onde poter correttamente procedere ad un'eventuale convocazione assembleare, in attesa che si liquidi (come appare facoltà ex art. 2284 c.c. dei soci superstiti la quota del socio-Stato (titolare, peraltro, solo del 5%) in esito dell'esatto computo del valore da liquidare a fronte della ripetuta partecipazione nominale.”

Deve preliminarmente rilevarsi come, trattandosi di s.r.l., ove nell'atto costitutivo non sia diversamente disposto, vige il principio della trasferibilità della partecipazione, (art. 2469, comma 1, c.c.) per cui non v'è, in capo agli altri soci, un diritto/dovere di liquidare la quota del socio defunto agli eredi. La mancanza di una clausola di continuazione, dunque, non ha alcun rilievo, a differenza di quel che avviene nelle società personali laddove, per le partecipazioni dei soci a responsabilità limitata, vige l'opposto principio della intrasferibilità (anche) *mortis causa*.

Occorre, nell'esame della questione, distinguere due profili, l'uno relativo alla regolazione della vicenda successoria, l'altra relativa al funzionamento della società nelle more di tale sistemazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, si è in altra occasione precisato che se non vi sono eredi, trova certamente applicazione l'art. 586 c.c. (Quesito n. 205-2009/I, S.r.l. unipersonale, morte del socio e mancanza di eredi, est. Ruotolo, in *CNN Notizie* dell'8 ottobre 2009).

Invero occorre distinguere l'ipotesi di mancanza di successibili in senso assoluto da quella in cui successibili siano persone di cui s'ignori l'esistenza, fermo restando che, nell'uno come nell'altro caso, l'onere di fornire la prova della mancanza di successibili è a carico dello Stato.

In attesa che lo Stato fornisca tale prova, o che almeno sia verosimilmente certo che non esiste alcun erede, l'eredità è normalmente giacente, o meglio "vacante", e deve farsi luogo alla nomina di un curatore ex art. 528 c.c.

Solo nel caso in cui sia assolutamente certo che non vi siano successibili entro il sesto grado non si fa luogo a giacenza dell'eredità (Trib. Reggio Emilia, 26 novembre 1987, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2989 e in *Riv. Not.*, 1988, 1387 secondo cui è illegittimo il decreto di nomina di curatore dell'eredità giacente qualora risulti l'assenza o l'assoluta incertezza sull'esistenza di chiamati all'eredità, poiché in tal caso, l'eredità si devolve immediatamente allo Stato. Nello stesso senso, Pret. Genova, 26 maggio 1980, in *Giur. Merito*, 1982, 1213 e Pret. Genova, 1° giugno 1979, in *Vita Not.*, 1980, 220; v. anche Cass. 31 marzo 1987, n. 3087, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 1404; Trib. Genova, 15 dicembre 2006).

Se non vi è certezza sull'inesistenza di successibili si dovrà quindi procedere alla nomina del curatore, cui provvede il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio. Il curatore può compiere atti sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione (questi ultimi previa necessaria autorizzazione del giudice) e, se nell'eredità è compresa un'azienda, il curatore potrà provvedere affinché questa continui la sua attività produttiva, ovvero procedere alla sua liquidazione, ove vi sia necessità di pagare i creditori o i legatari (sul punto, Ferri L., *Successioni in generale*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub artt. 512-535, Bologna-Roma, 1968, 174).

Va altresì considerato che l'istituto previsto dall'art. 586 c.c. opera solo decorso il termine di cui all'art. 525 c.c., entro il quale è possibile la revoca della rinuncia e nella cui pendenza ricorrono i presupposti per la giacenza ereditaria (Vassalli, *La successione dello Stato*, in *Tratt Successioni Rescigno-leva*, I, Padova, 2010, 686, nt. 21).

Solo nella certezza dell'inesistenza di successibili l'acquisto da parte dello Stato è automatico, cioè senza necessità di accettazione da parte dello Stato, ferma restando la sua responsabilità *intra vires hereditatis*.

Solo una volta verificatasi tale circostanza, lo Stato, acquisendo l'eredità, diverrà socio, e lo diverrà retroattivamente, dal momento dell'apertura della successione. Per quanto l'acquisto avvenga *ope legis*, esso andrà tuttavia pubblicizzato nel registro delle imprese.

Sul piano pratico, quindi, sarà necessaria la nomina di un curatore, e solo una volta assodato che di successibili non ve ne siano si farà istanza alla Avvocatura dello Stato affinché provveda al riguardo in applicazione dell'art. 586 c.c.

Si tratta adesso di verificare se, nel frattempo, l'incertezza in ordine alle sorti della partecipazione del socio defunto abbia ricadute sulla vita della società e, segnatamente, se i riflessi che ciò può avere sulla convocazione dell'assemblea possa in qualche modo incidere sul suo funzionamento integrando la fattispecie di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4), c.c.

Ora, tenuto conto del fatto che la partecipazione di cui si discorre è pari ad una quota del 5% del capitale, deve verificarsi se e come la mancata convocazione del suo titolare possa inficiare la validità delle deliberazioni/decisioni.

Discorrere, al riguardo, di prova di resistenza, può esser pericoloso a fronte di un orientamento che ritiene «nulla la delibera ogni volta che manchi la convocazione anche di un sol socio, nulla rilevando l'eventuale presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci» (Busi, *Assemblea e decisioni dei soci nelle s.p.a. e nelle s.r.l.*, in *Tratt. Picozza-Gabrielli*, Padova, 2008, 510, in ripresa della tesi di Di Bello, *Nullità, per inesistenza di assemblea, di una deliberazione non*

preceduta dalla convocazione di tutti i soci, in *Dir. e giur.*, 1958, 800, che richiama la distinzione amministrativistica tra collegi imperfetti, nei quali la votazione non è preceduta da discussione, e collegi perfetti quali presuppongono la discussione: solo nei collegi imperfetti, nei quali ogni membro vale solo in quanto vota, è lecito ricorrere alla prova di resistenza, considerando cioè contrari i voti dei membri non convocati; mentre nei collegi perfetti, quale è appunto l'assemblea nelle società di capitali l'opinione di uno solo nella discussione può anche modificare l'opinione di tutti gli altri, per cui non è lecito far ricorso alla prova di resistenza, e la mancanza di convocazione anche di un solo membro del collegio deve sempre portare la nullità della deliberazione. Rileva, inoltre, Busi, *op. cit.*, 511, come "l'introduzione della prova di resistenza per le diverse ipotesi di mancanza di legittimazione alla partecipazione all'assemblea e per l'invalidità di singoli voti, dimostrano che il legislatore ha voluto disciplinare diversa-mente l'ipotesi della mancanza di convocazione di singoli soci". In dottrina, Cerabolini, *Delibere assembleari inesistenti e prova di resistenza*, in *Dir. e prat. delle società*, 2002, n. 7, 71; Fabbri, *Omessa convocazione di un azionista e invalidità di delibera assembleare*, in *Riv. soc.*, 1957, 951; Quintarelli, *Le deliberazioni assembleari inesistenti di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1984, 1158. In giurisprudenza, Cass., 23 gennaio 2004, n. 1144, in *Società*, 2004, 713; Cass., 22 agosto 2001, 11186, in *Foro it.*, 2002, I, 1483; Cass., 15 marzo 1986, n. 1768, in *Giur. comm.*, 1987, II, 83; Cass., 28 novembre 1981, n. 6340, in *Giur. comm.*, 1982, 424; Cass., 7 febbraio 1979, n. 818, in *Giur. comm.*, 1979, II, 757; App. Catania, 28 ottobre 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, 970.; Trib. Trani, 27 marzo 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, 997; App. Milano, 23 luglio 1957, in *Rep. Giur. it.*, 1958, voce *Società*, n. 190; Trib. Milano; 24 gennaio 1991, in *Società*, 1991, 985; Trib. Roma, 28 febbraio 1987, in *Società*, 1987, 720; Trib. Napoli, 4 agosto 1962, in *Dir. e giur.*, 1964, 464; Trib. Cuneo, 12 aprile 1961, in *Giust. civ.*, 1961, I, 305. Diversamente, Trib. Torino, 29 novembre 1989, in *Società*, 1990, 339; Trib. Catania, 31 maggio 1983, in *Società*, 1984, 775; Trib. Napoli, 9 luglio 1957, in *Dir. e giur.*, 1958, 800; in dottrina: Sciumbata, *L'inesistenza delle delibere assembleari*, in *Il nuovo dir.*, 2002, 248; Costa, *Esclusione del socio moroso di cooperativa edilizia, effetti del provvedimento giudiziario di sospensione e conseguenze della mancata convocazione del socio in assemblea*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 970).

Le conseguenze ipotizzate – che più che all'impossibilità del funzionamento conducono alla invalidità delle delibere - consigliano, pertanto, di seguire la strada della nomina del curatore dell'eredità giacente, al quale indirizzare la convocazione.

Antonio Ruotolo e Alessandra Paolini